

STATUTO DELLA VERCELLI ARCHERY TEAM

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in Vercelli in Cascina Bischizia (rione Isola) l'associazione denominata :
"Associazione Sportiva Dilettantistica Vercelli Archery Team".

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione salvo che ciò non sia imposto dalla legge.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tiro con l'arco.
3. A tale scopo l' Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sports in genere.
4. L' Associazione esplicitamente accetta ed applica lo Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della FITARCO (Federazione Italiana per il Tiro con l' Arco).

Art. 3 - Durata

1. La durata dell' Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte dell' Associazione in qualità di soci sia le persone fisiche che gli enti o associazioni.
3. Tutti coloro che intendono far parte dell' Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - . assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
 - . reale condivisione dello scopo sociale.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all' atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del C.D. (Consiglio Direttivo) il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.
6. La domanda di ammissione per i minori andrà controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché all' elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare statuto e regolamenti dell'associazione nonché di elezione dei membri del C.D.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell' apposito regolamento.
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti all'art. 6.
4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell' Associazione e di osservare le regole dettate dalla FITARCO.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :
 - . dimissione volontaria;
 - . mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - . morosità protrattasi per 15 gg. Dalla scadenza del versamento richiesto;
 - . radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il C.D. pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento del C.D. deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - . L'Assemblea Generale dei soci; . il Presidente;
 - . il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo della società ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione all'attuazione delle cui decisioni provvede il CD.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci in regola con il versamento della quota annua.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a soci.
3. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del C.D. la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata dalla metà più 1 dei soci, in tal caso l'assemblea dovrà essere indetta nei termini di cui all'art. 11 comma 2.
3. Rientrano inoltre nelle competenze dell'assemblea straordinaria :
 - . l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
 - . l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche;
 - . deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravita per la vita ed il funzionamento dell'associazione;
 - . deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 28 del presente statuto.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale dell'assemblea viene conservato agli atti dell'associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede dell'associazione e di cui ogni socio può prenderne visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 11 - Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal C.D. a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. Da ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria avviene a cura del C.D. mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede stessa almeno 8gg. Prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 - Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (meta più uno) dei soci.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 - Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza e in tal caso nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta.

Art. 14 - Consiglio Direttivo (C.D.)

1. Il CD. è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il CD. rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del CD. ed inerenti alla carica ricoperta potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione volontariamente e gratuitamente assolta.
3. Nel caso in cui uno o più componenti il C.D. sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
4. Di ogni riunione del CD. deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente e dal Segretario ovvero qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti.

Art. 15 - Dimissioni

1. Nel caso per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti o gli stessi consiglieri uscenti provvederanno entro 30 gg. alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica sino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il CD. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del CD. che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 16 - Convocazione Direttivo

1. Il CD. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi sul registro soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesta dai soci;
 - d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative preventivamente approvate dall'assemblea;
 - f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori curandone la selezione e relazionando su tali mansioni all'assemblea;
 - g) determinare l'importo delle quote associative annuali fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare;
 - i) adottare verso i soci i provvedimenti di radiazione ratificati dall'assemblea;
 - j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
 - k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 18 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il C.D. redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico/finanziario.
2. Il rendiconto economico/finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico /finanziaria della associazione.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente per delega del C.D. dirige l' Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Il Presidente ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazione allo stesso.
3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi il Presidente, il C.D. e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell' Associazione.
4. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20gg. Dall'elezione di quest' ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del C.D. e dell' Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell' Associazione e inserito nel libro verbali del C.D. liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'associazione.

Art. 20 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato

Art. 21 - Il segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del C.D. , redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 22 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell' Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del C.D.

Art. 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24 - Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di consigli direttivi di altre società affiliate ai medesimi enti o federazioni alle quali l' Associazione delibera di aderire.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali :
 - a) coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
 - b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
 - c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 25 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal C.D. ed approvate dall'assemblea dei soci, da contributi di enti ed associazioni, da elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall' Associazione.
2. Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi ad eccezione che mortis causa.

Art. 26 - Sezioni

1. L' Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 27 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l' Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da nr. 3 arbitri, due dei quali nominati entro 20 gg. dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri così designati.

Art. 28 - Scioglimento

1. La scioglimento dell' Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto la scioglimento dell' Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L' assemblea all' atto dello scioglimento dell' Associazione delibererà sentita l' autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell' Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.